

Più tutele ai figli di separati

Le decisioni del Tribunale del Paese dove vive il minore saranno esecutive in tutta l'Unione

(DAL NOSTRO INVIATO)

BRUXELLES ■ Grazie alla nuova normativa europea entrata in vigore ieri sarà meno complicata, almeno sotto il profilo giuridico, la vita dei figli di separati, con uno dei genitori residente in un altro paese dell'Unione.

Il nuovo regolamento, che sostituisce e completa il vecchio "Bruxelles II" e che si applicherà in tutti gli Stati dell'Unione con la sola eccezione della Danimarca, elimina alla radice, attraverso il principio del mutuo riconoscimento, la possibilità di una doppia e diversa decisione da parte di giudici di due diversi paesi.

Da ieri e per il futuro sarà, infatti, il verdetto del Tribunale del paese dove abitualmente vive il minore a diventare immediatamente esecutivo in tutta l'Unione. E questo indipendentemente dal fatto che i genitori siano o no sposati, lo siano stati o che il figlio sia loro o no.

In concreto, se a un figlio di genitori separati viene riconosciuto il diritto di visita, questo si applicherà automaticamente in tutti gli altri paesi dell'Unione. Senza dover più passare, per esempio, per nuove sentenze, spesso contraddittorie, e appelli. E senza, soprattutto, che lo Stato destinatario debba controllare la competenza dello Stato d'origine né la fondatezza della decisione.

«In questo modo non solo vengono eliminate molte formalità burocratiche — ha commentato il commissario Ue competente, Franco Frattini — ma con il mutuo riconoscimento si dà vita a un autentico spazio di giustizia europea che consente al minore di avere regolari contatti con entrambi i genitori».

Anche nel caso di sottrazione del figlio da parte di uno dei genitori che viva in un altro paese e ottenga una diversa sentenza da parte del giudice locale, sarà sempre ed esclusivamente la decisione del tribunale del paese d'origine ad avere l'ultima parola.

Il verdetto dovrà essere reso entro lo spazio di sei settimane. Se prevede il ritorno del minore nel suo paese di origine, la sentenza andrà immediatamente eseguita nell'altro Stato membro in cui si trova.

Il nuovo regolamento punta,

In arrivo iniziative sulle regole per eredità e divorzi

Entro sei settimane il provvedimento di ritorno

ROMA ■ Un passo avanti nella costruzione di uno spazio giudiziario europeo anche nel diritto di famiglia. È, infatti, entrato in vigore ieri, e si applicherà alle azioni proposte dopo il 1° marzo, il regolamento Ce n. 2201/2003 che intende permettere ai minori di avere rapporti regolari con entrambi i genitori anche quando, dopo la separazione, vivono in Stati diversi dell'Unione europea. Con il provvedimento, che impone l'obbligo del ritorno del minore, dovrebbe così essere messo un argine al problema della sottrazione di minori che, anche all'interno dell'Ue, rappresenta un'emergenza. L'obiettivo è così quello di rafforzare e dare maggiore efficacia alla convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Il regolamento, che si applica a tutti gli Stati membri, con l'eccezione della Danimarca, ha la sua norma cardine all'articolo 11 che disciplina la procedura per il ritorno del minore. E soprattutto stabilisce un vincolo di tempo, sei settimane, entro il quale gli organi giudiziari del Paese nel quale il bambino è stato portato

dovranno provvedere alla riconsegna all'altro genitore o alla persona che ne ha ottenuto la custodia o l'affidamento nel Paese d'origine. A condizione che sia dimostrato che sono state prese misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Lo Stato nel quale il bambino è stato condotto non può poi rifiutare il ritorno neppure quando, nel frattempo, sono state prese sentenze diverse da quelle dello Stato di origine. Inoltre, il rifiuto non può essere opposto quando la parte richiedente non ha avuto neppure la possibilità di essere ascoltata (ma è prevista anche l'audizione del minore quando questo non apparirà inopportuno tenuto conto dell'età e del grado di maturità).

Il regolamento scioglie anche il nodo della competenza, stabilendo che nel caso di trasferimento illecito o di mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione conserva la competenza sino a quando il bambino non ha acquisito la residenza in

un altro Stato membro. A questo proposito il regolamento non istituisce una definizione di residenza abituale ma questo criterio dovrà essere determinato caso per caso, tenendo presente l'interesse del minore. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono poi riconosciute dagli altri componenti dell'Unione europea senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

La stessa "filosofia" ispira anche le disposizioni che si preoccupano di rendere effettivo il diritto di visita riconosciuto a uno dei genitori. Il diritto è eseguibile in ogni Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento soltanto sulla base di un certificato standard. Non è poi prevista l'impugnazione del provvedimento di rilascio del certificato salvo i casi di semplici errori materiali. Per quanto riguarda i beni del minore il regolamento si applica all'identificazione e alle funzioni di chi esercita la responsabilità di gestire il patrimonio, alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione e alla vendita dei beni stessi.

Infine, il regolamento realizza un sistema di cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri che dovrebbe rendere più facili le comunicazioni tra gli uffici giudiziari, favorendo anche gli accordi tra i genitori grazie alla mediazione e ad altri strumenti.

GIOVANNI NEGRI

Le due iniziative

Le indicazioni del commissario Franco Frattini

■ **Le sottrazioni di minori.** Ieri è entrato in vigore il regolamento che contribuisce alla realizzazione di uno spazio comune europeo nel diritto di famiglia. Tra le norme cardine ci sono quelle sulla sottrazione di minori, figli di genitori appartenenti a Paesi diversi dell'Ue: il riconoscimento delle pronunce sarà automatico tra Stati membri e, in caso di richiesta presentata da una parte autorizzata, il provvedimento di ritorno del minore dovrà avvenire entro sei settimane.

■ **Il diritto di visita.** Il regolamento si preoccupa anche di rendere effettivo il diritto di visita riconosciuto dall'autorità giudiziaria a uno dei genitori, prevedendone l'esercizio senza opposizioni solo sulla base del riconoscimento di un certificato standard.

■ **Eredità e successioni.** Il commissario Ue, Franco Frattini, ha annunciato un Libro verde su eredità e successioni per arrivare a un'applicazione normativa uniforme su tutto il territorio dell'Ue: alle autorità dei Paesi membri verrà proposto un questionario sui requisiti di validità dei testamenti, sulla scelta del diritto di successione da applicare, sul trasferimento di beni immobili.



(Imagoconorica)

comunque, alla cooperazione tra le varie giurisdizioni attraverso la nomina in ciascuno Stato membro dell'Unione di autorità centrali con il compito di mediare e favorire gli accordi tra i genitori del minore e tra i Tribunali.

Entro la fine dell'anno Frattini ha, comunque, intenzione di

andare oltre nel processo di europeizzazione del diritto di famiglia in un'Unione dove la libera circolazione delle persone moltiplica i *menages* tra nazionalità diverse in paesi diversi. E, quindi, impone anche di trovare soluzioni adeguate e non troppo complesse quando i *menages* si interrompono e ci si trova a do-

ver spartire, per esempio, proprietà transfrontaliere, eredità e successioni.

Di qui l'idea di un Libro verde su eredità e successioni, appunto. In pratica un questionario composto di 39 domande alle quali i 25 Stati membri dell'Unione dovranno rispondere nelle prossime settimane.

In base a queste risposte si dovrà decidere quale sarà la legge applicabile in questi casi «per dare a tutti una certezza del diritto che al momento non esiste», ha sottolineato il commissario.

Le domande riguardano i requisiti di validità dei testamenti, la scelta del diritto di successione da applicare, le procedure per il trasferimento di beni immobili, la competenza delle autorità non giudiziarie, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e degli atti testamentari, i trust successori, il certificato europeo dell'erede, la registrazione dei testamenti, il tipo di approccio legislativo da seguire.

Anche per quanto riguarda la disciplina del diritto applicabile in caso di divorzi transfrontalieri al momento c'è carenza giuridica. Frattini ha intenzione di colmarla prima di Pasqua presentando una serie di proposte. Sui contenuti, però, il commissario ha preferito non sbilanciarsi.

ADRIANA CERRETELLI